CAMERA DEI DEPUTATI N. 2000

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CARON)

E COL MINISTRO DEL TESORO (COLOMBO EMILIO)

Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini

Seduta dell'11 novembre 1969

Onorevoli Colleghi! — Nello scorso mese di ottobre, in sede di esame da parte del Parlamento della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente fra l'altro l'estensione degli interventi della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria in favore dei lavoratori dell'industria eccettuata l'edilizia, il Governo si impegnò, prevì accordi fra le rispettive rappresentanze sindacali, ad estendere anche ai lavoratori dell'edilizia uno speciale trattamento di disoccupazione.

In relazione a ciò è stato predisposto il presente disegno di legge che, tenendo conto anche delle indicazioni risultanti da un accordo sindacale intervenuto in materia il 23 dicembre 1968, prevede per la categoria di cui trattasi, compresi i dipendenti delle aziende artigiane, particolari indennità integrative per i casi di disoccupazione derivanti da licenziamenti per cessazione dell'attività aziendale, per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative ovvero per riduzione di personale (articolo 1).

Le indennità di cui sopra sono strettamente connesse a quelle assicurative nonché all'effettivo assolvimento dei relativi obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro, fatta eccezione dei contributi accreditati in dipendenza di occupazione agricola.

Gli articoli 2 e 3 del provvedimento determinano l'ammontare delle nuove indennità in modo che la somma di tale ammontare e di quello dell'indennità assicurativa sia pari ad un terzo o al sessanta per cento della retribuzione giornaliera media del lavoratore utilizzata per il calcolo del contributo base assicurativo, rispettivamente nei casi in cui non sussista ovvero sussista uno stato di crisi economica settoriale o locale accertata con decreto interministeriale, così come avviene per l'integrazione salariale di cui alla ricordata legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Il più elevato trattamento ove sussista lo stato di crisi economica viene nel provvedimento limitato al 31 dicembre 1973. Tale limitazione, in ordine alla quale le stesse orga-

V LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nizzazioni sindacali di categoria si sono trovate d'accordo, si giustifica sia allo scopo di avviare in via sperimentale un sistema di trattamenti integrativi speciali di disoccupazione in relazione alle peculiarità del settore dell'edilizia, sia in relazione alle esigenze di copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennità per la quale è previsto che si possa attingere, in caso di necessità, ai fondi stanziati fino al 31 dicembre 1973 dalla legge n. 1115/1968.

La durata della corresponsione dell'indennità è prevista in misura diversa a seconda che sussista o non lo stato di crisi economica. Nell'ipotesi di non sussistenza di uno stato di crisi l'indennità integrativa sarà corrisposta soltanto per i primi 45 giorni di disoccupazione indennizzata, ferma restando ovviamente l'indennità ordinaria di 400 lire per i giorni successivi fino a 180, mentre nell'ipotesi di crisi - che indubbiamente comporta difficoltà di rioccupazione maggiori - l'indennità integrativa speciale sarà erogata per un periodo uguale a quello per il quale viene corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione. Nel primo caso sopra citato, il disoccupato potrà godere della indennità integrativa per non più di 90 giorni in un anno, mentre nel secondo caso tale limite coinciderà con quello relativo all'indennità ordinaria di disoccupazione, cioè 180 giorni.

Il nuovo trattamento di disoccupazione dei lavoratori dell'edilizia sarà finanziato (articolo 4) con un contributo speciale delle imprese interessate pari nel complesso all'uno per cento delle retribuzioni dei dipendenti (esclusi i dirigenti non aventi diritto al trattamento medesimo in conformità a quanto previsto per le altre categorie dell'industria dalla cennata legge n. 1115): di tale contributo (il cui gettito viene stimato per il primo anno in circa 10 miliardi di lire) i nove decimi saranno destinati alle indennità integra-

tive in situazioni normali e un decimo a quelle in situazioni di crisi. In caso di insufficienza dei fondi è stata prevista la revisione dell'aliquota contributiva da attuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentile le organizzazioni sindacali di categoria. Per le indennità da corrispondere ove sussista lo stato di crisi è previsto inoltre l'utilizzo di una parte dei contributi dello Stato di cui all'articolo 13 della legge n. 1115/1968 e l'utilizzo di eventuali disponibilità dei fondi per la concessione delle indennità integrative da corrispondere nelle situazioni di non crisi.

Gli articoli 5 e 6, oltre a prevedere contabilità separate, per i due tipi di indennità, presso la gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, rinviano alle norme generali di questa assicurazione per l'attuazione del nuovo trattamento e contengono altre disposizioni particolari, intese a facilitarne l'attuazione medesima, sia di ordine amministrativo che penale.

Con l'articolo 7 si estende alla categoria edile il più favorevole trattamento in materia di corsi di addestramento professionale per disoccupati, istituito con l'articolo 8 della legle n. 1115 per le altre categorie dei lavoratori dell'industria e consistente nella istituzione obbligatoria di tali corsi su richiesta di almeno 15 disoccupati che si trovino nelle condizioni previste dal disegno di legge. I corsi medesimi sono gestiti da enti che perseguono, senza scopi di lucro, finalità di formazione professionale dei lavoratori e i relativi oneri saranno interamente a carico dell'apposito Fondo amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 8 prevede che l'entrata in vigore del provvedimento sia quella della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

V LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Ai lavoratori impiegati e operai, licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposta una indennità integrativa giornaliera nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Hanno diritto all'indennità integrativa i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 12 contributi mensili o 52 settimanali per lavoro prestato in settori di attività non agricola e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e sucsive modificazioni.

ART. 2.

L'indennità integrativa giornaliera è pari alla differenza tra un terzo della retribuzione media del lavoratore, calcolata in base alle norme del comma successivo, e l'indennità giornaliera di disoccupazione.

La retribuzione media è ottenuta dividendo per 180 la somma delle retribuzioni desunte dai limiti inferiori delle classi di contribuzione cui corrispondono gli ultimi 6 o 26 contributi base, rispettivamente mensili o settimanali, versati per lo stesso lavoratore, anche non consecutivamente, nel biennio di cui all'articolo 1. Per la prima classe di contribuzione si considera il limite inferiore della seconda classe.

L'indennità integrativa è dovuta, salvo quanto previsto dal comma successivo, per i primi 45 giorni di disoccupazione indennizzata, compresi i festivi.

Il lavoratore cessa dal diritto all'indennità integrativa quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate della indennità medesima.

ART. 3.

Fino al 31 dicembre 1973, quando, nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 5

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

novembre 1968, n. 1115, sia dichiarata la sussistenza di una crisi economica settoriale o locale dell'edilizia, ai lavoratori disoccupati per effetto dei licenziamenti indicati all'articolo 1 della presente legge, verificatisi in dipendenza della crisi medesima, viene corrisposta un'indennità integrativa speciale che, aggiunta all'indennità ordinaria di disoccupazione sia pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

L'indennità integrativa speciale è dovuta, ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, per tutti i giorni per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione e sostituisce l'indennità di cui all'articolo 2.

Dal periodo massimo di 180 giorni di cui al secondo comma dell'articolo 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 31 della legge 29 aprile 1949, n. 264, vanno detratte, agli effetti della corresponsione dell'indennità integrativa speciale, sette giornate per ciascuna delle settimane durante le quali il lavoratore è stato sospeso da parte dello stesso datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento, con diritto al traltamento di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Non si applica la detrazione di cui al comma precedente quando tra la fine del periodo di sospensione e la data del licenziamento il lavoratore abbia prestato la sua opera per almeno quattro settimane consecutive, con un orario medio di almeno 30 ore settimanali.

ART. 4.

Alla copertura degli oneri per la corresponsione delle prestazioni di cui agli articoli precedenti si fa fronte:

a) per l'indennità integrativa di cui all'articolo 2, mediante versamento, a carico delle imprese edili e affini, di un contributo speciale nella misura dell'i per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai. sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A! fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo è variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è stata attuata la variazione;

 b) per l'indennità integrativa di cui all'articolo 3:

mediante prelievo del 10 per cento dei contributi speciali di cui alla precedente lettera a):

mediante prelievo, in caso di necessità, dai contributi di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, il cui ammontare, entro la cifra massima di un miliardo di lire annue, sarà determinato con il decreto interministeriale previsto dallo stesso articolo;

mediante prelievo, in caso di ulteriore necessità, dalle eventuali disponibilità dei fondi di cui alla lettera a) del presente articolo, da disporsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 5.

Alla corresponsione delle prestazioni e alla riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e secondo apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In seno alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria sono istituite contabilità separate per le indennità di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Per l'esame delle questioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le rappresentanze sindacali previste dall'articolo 24 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,n. 1827, sono sostituite dalle seguenti:

1) quattro rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia di cui tre facenti parte della commissione centrale prevista dagli articoli 3 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e uno nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organiz-

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zazioni sindacali della categoria più rappresentativa a carattere nazionale;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'edilizia facenti parte della commissione centrale di cui al precedente numero 1.

ART. 6.

Alle violazioni delle disposizioni della presente legge, in materia di contributi, si applicano le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di contributi riguardanti l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni previste dalla presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il reato è commesso dal datore di lavoro la multa è dovuta per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisce, fino al massimo complessivo di lire 10 milioni.

I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione dell'assicurazione obblitoria per la disoccupazione involontaria e versati nelle contabilità di cui al precedente articolo 5, rispettivamente interessate.

ART. 7.

Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.